



Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti

Ufficio Alta Formazione

Responsabile Anna Paola Vargiu

tel. +39 079229855 e-mail apvargiu@uniss.it

Rep. n. 2472 Prot. 94956 Del 07/08 Anno 2019 Titolo III Classe 7

Fascicolo _____ Allegati 0

IL RETTORE

- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l'art. 15;
- VISTO** il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante disposizioni concernenti il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale delle professioni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 del predetto decreto legislativo n. 59/2017, in particolare l'art. 3 che disciplina i percorsi formativi e le modalità di organizzative per il conseguimento dei 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi nazionali pubblici, per titoli ed esami, per selezionare i candidati all'accesso al percorso triennale di Formazione Iniziale, Tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria (FIT) di cui all'art. 2, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 59/2017;
- VISTA** la nota MIUR Prot.n. 29999 del 25.10.2017, avente ad oggetto "Chiarimenti sui 24 CFU";
- PRESO ATTO** che, secondo quanto chiarito dalla suddetta nota ministeriale, gli iscritti a un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione, possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo, a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati, ma che in tale fattispecie non trova applicazione l'estensione dei sei mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati di ricerca e la durata delle singole Scuole di Specializzazione;
- RICHIAMATI** i decreti rettorali D.R. 2760 del 17 ottobre 2017 e n. 4153 del 03/12/2018 di istituzione e attivazione per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PF24) con gli allegati Regolamenti per l'organizzazione e la gestione del predetto Percorso;



- RICHIAMATO** in particolare l'art. 4, comma 2 del citato D.M. 616/2017, ripreso dall'art. 8, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e la gestione del Percorso;
- RICHIAMATO** il D.R. n. 2709 del 30/08/2018, emanato al fine di dare una chiara e organica applicazione alle suddette disposizioni, e riscontrata la presenza di un refuso negli articoli 1.2 e 1.3, laddove nella definizione del periodo temporale nel quale si sostanzia il semestre aggiuntivo, come termine finale è indicata la data del 01/10, invece del 31/10;
- RAVVISATA** la necessità sostituire nel corpo dei due articoli 1.2 e 1.3 la data corretta del 31/10 in sostituzione di quella errata del 01/10;
- RAVVISTA** infine la necessità di riformulare in termini generali il testo del sopra richiamato decreto rettorale, in particolare l'articolo 2, per una sua applicazione agli anni accademici futuri;

DECRETA

Articolo 1

1. Il semestre aggiuntivo di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017 è riconosciuto agli studenti iscritti in corso, ossia con un numero di iscrizioni inferiore o pari alla durata legale del corso stesso, ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che si iscrivano al PF24 per acquisire, in tutto o in parte, i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari, ove per crediti curriculari si intendono quelli utili al raggiungimento dei CFU necessari per il conseguimento della laurea o laurea magistrale.
2. Per tali studenti il semestre aggiuntivo decorre dal giorno successivo alla chiusura della sessione straordinaria di esami dell'anno accademico di riferimento, ossia nel periodo dal 01/05 al 31/10. Per effetto del semestre aggiuntivo e per tutta la sua durata possono sostenere esami e conseguire il titolo come iscritti in corso all'anno accademico di riferimento, senza iscriversi all'anno accademico successivo.
3. Gli studenti contemporaneamente iscritti ad anni di corso intermedi, potranno fruire del semestre aggiuntivo, nello stesso periodo sopra indicato (dal 01/05 al 31/10), nell'anno accademico in cui saranno iscritti all'ultimo anno di corso, per completare il conseguimento degli esami e conseguire il titolo senza rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo, purché in tale ultimo anno di corso, il numero totale delle iscrizioni sia inferiore o uguale alla durata legale del corso stesso.

Articolo 2

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso, con un numero di iscrizioni al corso inferiore o uguale alla durata legale del corso stesso, che non hanno ancora conseguito il titolo nelle sessioni di riferimento dell'a.a. di iscrizione, e che nell'a.a. successivo sono contemporaneamente iscritti al PF24, al fine di maturare CFU non curriculari per il corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire del semestre aggiuntivo di cui all'art. 1 senza rinnovare l'iscrizione.
2. Gli studenti che si sono trovati nella condizione di cui al comma 1 e che hanno conseguito la laurea nella sessione estiva, avendo rinnovato l'iscrizione al I anno fuori corso per l'A.A. successivo, hanno



diritto al rimborso delle relative tasse di iscrizione, fatta eccezione per la tassa regionale e l'imposta di bollo, e ad essere considerati laureati in corso.

Articolo 3

1. Coloro che, ammessi al beneficio del semestre aggiuntivo, non conseguano la laurea entro il termine di scadenza dello stesso, a seguito del rinnovo di iscrizione, sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno accademico successivo.
2. Il semestre aggiuntivo è concesso un'unica volta, e comunque come prolungamento temporale dell'ultimo anno di corso, su espressa richiesta degli studenti interessati da presentare presso la Segreteria Studenti di riferimento utilizzando l'apposito modulo. Pertanto, laddove uno studente non completi il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU e richieda una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruirà di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

Articolo 4

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente il D.R. n. 2709 del 30/08/2018 ed ha efficacia immediata.

IL RETTORE
(prof. Massimo Carpinelli)

APV/PP

